

G/1781/3/14

DI GIOVAN PAOLO, MARINARO, ADAMO, DEL VECCHIO, FONTANA, LUSI, MAURO MARIA MARINO, PIGNEDOLI, SIRCANA, SOLIANI, TOMASELLI

La 14a Commissione permanente,

in sede di esame del disegno di legge comunitaria 2009,

premessi che:

l'Italia produce annualmente 250.000 tonnellate di nocciole con il ruolo di primo produttore a livello comunitario e di secondo Paese produttore a livello mondiale dopo la Turchia che è il principale produttore mondiale di nocciole con oltre un milione di tonnellate prodotte (il 78% del mercato mondiale) e che influenza quindi i prezzi della nocciola comunitaria e di quella nazionale;

il Comitato permanente per la catena alimentare dell'Unione europea ha recentemente approvato l'innalzamento dei limiti massimi consentiti di aflatossine nella frutta a guscio, modificando il Regolamento CE 1881 del 2006, passando dagli attuali 4 ug/kg a 10 ug/kg per la frutta a guscio destinata all'alimentazione e addirittura a 15 ug/kg per quella soggetta ad ulteriore trasformazione;

come noto, su richiesta della Commissione europea, il gruppo di esperti scientifici dell'EFSA (Autorità europea sulla sicurezza alimentare) che si occupa di contaminanti nella catena alimentare (CONTAM), con proprio parere in materia reso nel gennaio 2007 ha concluso che «l'esposizione alle aflatossine dovrebbe essere la più bassa ragionevolmente possibile dato che le aflatossine sono genotossiche e cancerogene»;

in materia è già stata presentata l'interpellanza n. 2-00066 cui non è stata ancora fornita risposta e che pertanto si richiama;

considerato inoltre che:

la situazione fito-sanitaria della nocciola turca che registra un contenuto particolarmente elevato di aflatossine desta forti preoccupazioni, e che in un futuro molto prossimo la qualità europea delle nocciole si abbasserà notevolmente mettendo a rischio la competitività nell'Unione Europea della nocciola italiana «made in Italy» con rilevanti danni a tale sistema produttivo italiano, in assenza di decise e tempestive azioni di europee di contrasto alle misure di sovvenzione ed ai fenomeni di concorrenza sleale in atto nei Paesi terzi che determinano minori costi di produzione e con controlli inadeguati in campo sanitario;

impegna il Governo:

ad assumere le iniziative adeguate in sede europea affinché la Commissione europea accerti l'esistenza delle condizioni per l'applicazione delle misure di salvaguardia ordinarie previste dai regolamenti 3285/94 e 519/94, anche ipotizzando l'adozione di specifiche misure di salvaguardia temporanee, e ad attivare un osservatorio permanente sulle nocciole anche al fine evitare situazioni di cartello tra operatori commerciali e di rafforzare i controlli qualitativi e sanitari alle frontiere.

G/1781/3/14 (testo 2)

DI GIOVAN PAOLO, MARINARO, ADAMO, DEL VECCHIO, FONTANA, LUSI, MAURO MARIA MARINO, PIGNEDOLI, SIRCANA, SOLIANI, TOMASELLI

La 14a Commissione permanente,

in sede di esame del disegno di legge comunitaria 2009,

premessi che:

l'Italia produce annualmente 120.000 tonnellate di nocciole con il ruolo di primo produttore a livello comunitario e di secondo Paese produttore a livello mondiale dopo la Turchia che è il principale produttore mondiale di nocciole con oltre 900.000 tonnellate prodotte (il 78% del mercato mondiale) e che influenza quindi i prezzi della nocciola comunitaria e di quella nazionale;

il Comitato permanente per la catena alimentare dell'Unione europea ha recentemente approvato l'innalzamento dei limiti massimi consentiti di aflatossine nella frutta a guscio, modificando il regolamento (CE) n. 1881 del 2006, passando dagli attuali 4 ug/kg a 10 ug/kg per la frutta a guscio destinata all'alimentazione e addirittura a 15 ug/kg per quella soggetta ad ulteriore trasformazione;

come è noto, su richiesta della Commissione europea, il gruppo di esperti scientifici dell'EFSA (Autorità europea sulla sicurezza alimentare) che si occupa di contaminanti nella catena alimentare (CONTAM), con proprio parere in materia reso nel gennaio 2007 ha concluso che «l'esposizione alle aflatossine dovrebbe essere la più bassa ragionevolmente possibile dato che le aflatossine sono genotossiche e cancerogene»;

in materia è già stata presentata l'interpellanza n. 2-00066 cui non è stata ancora fornita risposta e che pertanto si richiama;

considerato inoltre che:

la situazione fito-sanitaria della nocciola turca che registra un contenuto particolarmente elevato di aflatossine desta forti preoccupazioni, e che in un futuro molto prossimo la qualità europea delle nocciole si abbasserà notevolmente mettendo a rischio la competitività nell'Unione Europea della nocciola italiana «made in Italy» con rilevanti danni a tale sistema produttivo italiano, in assenza di decise e tempestive azioni di europee di contrasto alle misure di sovvenzione ed ai fenomeni di concorrenza sleale in atto nei Paesi terzi che determinano minori costi di produzione e con controlli inadeguati in campo sanitario;

impegna il Governo:

ad assumere le iniziative adeguate in sede europea affinché la Commissione europea accerti l'esistenza delle condizioni per l'applicazione delle misure di salvaguardia ordinarie previste dai regolamenti n. 3285/94 e n. 519/94, anche ipotizzando l'adozione di specifiche misure di salvaguardia temporanee, e ad attivare un osservatorio permanente sulle nocciole anche al fine evitare situazioni di cartello tra operatori commerciali e di rafforzare i controlli qualitativi e sanitari alle frontiere.

G/1781/4/14

DI GIOVAN PAOLO, VITA, MARINARO, ADAMO, DEL VECCHIO, FONTANA, LUSI, MAURO MARIA MARINO, PIGNEDOLI, SIRCANO, SOLIANI, TOMASELLI

La 14a Commissione permanente,

in sede di esame del disegno di legge comunitaria 2009,
premessi che:

il 18 luglio 2007 la Commissione europea ha inviato all'Italia un parere motivato nell'ambito della procedura di infrazione n. 2005/5086 ritenendo che talune disposizioni di legge in materia radiotelevisiva derivanti dalle leggi 66/2001 e 112/2004 e dal decreto legislativo 177/2005 (testo unico della radiotelevisione) siano in contrasto con la direttiva 2002/21/CE, che istituisce un quadro comune per le reti e i servizi di comunicazione elettronica (direttiva quadro), con la direttiva 2002/20/CE, relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica (direttiva autorizzazioni) e con la direttiva 2002/77/CE, relativa alla concorrenza nei mercati delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica (direttiva concorrenza);

dopo varie revisioni il dividendo digitale è stato suddiviso in 21 parti (ossia il *multiplex* dove si possono trasmettere fino a 4 canali in qualità *standard*) per ogni area regionale o provinciale autonoma, ed ha assegnato ben 3 canali digitali alle tv per ogni canale in precedenza posseduto nell'analogico;

la suddetta suddivisione delle frequenze digitali non è stata accolta dalla Commissione Europea che ha avviato un'ulteriore procedura per l'Italia, in ambito televisivo e, per ovviare alla quale, il Ministero per le comunicazioni ha disposto alla gara pubblica per 5 canali nazionali;

le frequenze così assegnate d'ufficio sono passate da 21 a 16 limitando il numero dei partecipanti;

la Commissione Europea ha, altresì, imposto di regolare un tetto massimo di 5 reti per ogni televisione presente in precedenza sull'analogico e che, a tutt'oggi, manca una più incisiva disciplina in materia;

il dividendo dovrebbe ordinare 4 reti per la Rai e 4 per Mediaset, 3 per Telecom Italia Media, 2 per il Gruppo Espresso e una sola per Europa 7, D-Free (che ospita solo reti Mediaset) e Rete Capri e se la Rai o Mediaset si vedranno assegnata una quinta frequenza nazionale, dovranno cedere il 40 per cento della capacità trasmissiva a operatori «indipendenti»;

il dividendo sarà valido solo per un arco di tempo iniziale, perché le 5 frequenze in gara potranno essere riacquistate dopo un periodo di tempo fissato dall'Agcom, Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, con pericolo di riproduzione di condotta anticoncorrenziale e duopolistica.

impegna il Governo:

ad intraprendere le iniziative, anche di natura regolamentare e legislativa, necessarie a rendere la disciplina per l'assegnazione delle nuove frequenze digitali pienamente conforme alle normative e indicazioni comunitarie in materia.

G/1781/5/14

DI GIOVAN PAOLO, MARINARO, ADAMO, DEL VECCHIO, FONTANA, LUSI, MAURO MARIA MARINO, PIGNEDOLI, SIRCANA, SOLIANI, TOMASELLI

La 14a Commissione permanente,

in sede di esame del disegno di legge comunitaria 2009,
premessi che:

al Comitato interministeriale per gli affari comunitari europei (CIACE) istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, è affidato il compito di approfondire le tematiche riguardanti la partecipazione del nostro Paese all'Unione Europea, coordinando tra loro i Ministri interessati alle materie poste, di volta in volta, all'ordine del giorno delle sue riunioni;

che il disegno di legge comunitaria viene esaminato congiuntamente alla Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione Europea, il cui testo non appare di agevole comprensione in quanto non vengono evidenziate in modo più puntuale le iniziative ed i provvedimenti assunti dal Governo, e che pertanto rimane aperta la riflessione sull'opportunità di un suo esame separato rispetto al disegno di legge comunitaria in considerazione della profonda differenza dei due documenti e per garantire la possibilità di un effettivo controllo politico sull'operato del Governo;

considerata la scarsa frequenza delle riunioni del CIACE e la concentrazione su pochi temi con il venire meno del ruolo generale e sistematico di coordinamento nella formazione della posizione italiana sulle materie trattate in ambito comunitario;

considerato altresì l'entrata in vigore del Trattato di Lisbona che richiede un maggiore coinvolgimento dei parlamenti nazionali,

impegna il Governo:

ad adottare tutti i provvedimenti necessari affinché l'operato del CIACE sia reso rispondente alle nuove necessità discendenti dall'entrata in vigore del Trattato di Lisbona.

G/1781/6/14

DI GIOVAN PAOLO, VITA, ANNA MARIA SERAFINI, MARINARO, ADAMO, DEL VECCHIO, FONTANA, LUSI, MAURO MARIA MARINO, PIGNEDOLI, SIRCANA, SOLIANI, TOMASELLI

La 14a Commissione permanente,

in sede di esame del disegno di legge comunitaria 2009,

premessa l'importanza della direttiva 89/552/CEE del Consiglio (Direttiva senza frontiere) recepita con la legge 6 agosto 1990, n. 223, e del Codice di autoregolamentazione Tv e minori del 1997;

impegna il Governo:

a) confermare, sviluppare e dare esecuzione al predetto quadro regolamentare al fine di garantire un sistema dei media a misura di bambino e quindi una regolamentazione del sistema radiotelevisivo e degli altri mezzi di comunicazione conforme ai seguenti principi regolatori:

a) favorire il recepimento della direttiva 2007/65/CE che modifica da ultimo la direttiva 89/552/CEE del Parlamento europeo e del Consiglio del 3 ottobre 1989, con particolare riguardo al capitolo V specificatamente dedicato alla tutela dei minori;

b) prevedere che le comunicazioni commerciali audiovisive non arrechino pregiudizio fisico e morale ai minori e, pertanto:

1) evitare di indurre nei bambini abitudini e comportamenti che possano essere nocivi per la loro salute e per la loro corretta formazione, con particolare riferimento ai programmi che contengano scene pornografiche o di violenza gratuita;

2) prevedere forme di collaborazione con il sistema scolastico per l'educazione dei minori ad una corretta ed adeguata alfabetizzazione televisiva;

3) favorire, attraverso la concessione di agevolazioni, produzioni di campagne pubblicitarie orientate al consumo di prodotti mirati allo sviluppo morale, psichico e fisico dei minori;

4) favorire e incrementare una costante ed attenta valutazione da parte dell'Autorita' per le Garanzie nelle Comunicazioni sulla programmazione dei prodotti radiotelevisivi destinati ai minori.

G/1781/7/14

DI GIOVAN PAOLO, MARINARO, ADAMO, DEL VECCHIO, FONTANA, LUSI, MAURO MARIA MARINO, PIGNEDOLI, SIRCANA, SOLIANI, TOMASELLI

La 14a Commissione permanente,

in sede di esame del disegno di legge comunitaria 2009,

impegna il Governo:

a favorire il pronto recepimento della Direttiva 2009/104/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009 relativa ai requisiti minimi di sicurezza e di salute per l'uso delle attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori durante il lavoro (seconda direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE), allo stato non inclusa nell'allegato B di cui all'articolo 1, commi 1 e 3, del provvedimento.

1.5

D'AMBROSIO LETTIERI

Al comma 1, allegato B, aggiungere la seguente voce:

«2008/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 2008, che modifica la direttiva 97/67/CE per quanto riguarda il pieno completamento del mercato interno dei servizi postali comunitari».

1.6

CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, LATORRE, MARITATI

Ai commi 1 e 3, allegato B, sopprimere la seguente direttiva:

«2008/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, sulla tutela penale dell'ambiente».

1.7

MARINARO, SANNA, ADAMO, INCOSTANTE, DEL VECCHIO, DI GIOVAN PAOLO, FONTANA, LUSI, MAURO MARIA MARINO, PIGNEDOLI, SIRCANA, SOLIANI, TOMASELLI

Al comma 1, allegato B, aggiungere la seguente direttiva:

«2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare – termine di recepimento: 24 dicembre 2010».

Conseguentemente, dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:

«Art. 22-bis.

1. Il Governo è delegato ad adottare, nei termini di cui all'articolo 1, comma 1, uno o più decreti legislativi recanti norme occorrenti per dare completa applicazione alla direttiva "2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare".

2. Conformemente ai principi e alle procedure di cui gli articoli 1 e 2, il Governo, nell'esercizio della delega di cui al comma 1, si attiene altresì ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere che le disposizioni di recepimento siano strettamente conformi al rispetto dei diritti fondamentali in quanto principi generali del diritto comunitario e del diritto internazionale, compresi gli obblighi in materia di protezione dei rifugiati e di diritti dell'uomo, come stabilito dall'articolo 1 della direttiva;

b) prevedere che le disposizioni di recepimento siano funzionali ad assicurare l'interesse superiore del bambino in linea con la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo del 1989, il rispetto della vita familiare, in linea con quanto previsto dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, e prevedano disposizioni particolari

che tengano conto delle condizioni di salute del cittadino di un paese terzo come espressamente previsto dall'articolo 5 della citata direttiva;

c) prevedere il mantenimento delle disposizioni nazionali più favorevoli alle persone cui si applicano, laddove non espressamente incompatibili con la direttiva medesima, avuto particolare riguardo alla condizione dei minori non accompagnati;

d) introdurre disposizioni che consentano la concessione di un permesso di soggiorno autonomo o altra autorizzazione per: motivi caritatevoli, umanitari o di altra natura che conferisca il diritto di soggiornare ad un cittadino di un paese terzo il cui soggiorno nel territorio è irregolare, come espressamente previsto dal paragrafo 4 dell'articolo 6 della citata direttiva;

e) prevedere che qualora un cittadino di un paese terzo, il cui soggiorno nel territorio di uno Stato membro è irregolare, abbia iniziato una procedura per il rinnovo del permesso di soggiorno o di altra autorizzazione che conferisce il diritto a soggiornare, l'autorità competente si astenga dall'omettere una decisione di rimpatrio fino al completamento della procedura per il rinnovo e proceda a rimpatrio solo in caso di esito negativo della stessa;

f) in linea col principio del mantenimento della legislazione nazionale più favorevole, prevedere che la perdita del posto di lavoro non costituisce motivo di revoca del permesso di soggiorno al lavoratore extra-comunitario e che, qualora un lavoratore straniero in possesso del permesso di soggiorno per lavoro subordinato perda il posto di lavoro, anche per dimissioni, venga iscritto nell'elenco anagrafico delle persone in cerca di lavoro per il periodo di residua validità del permesso di soggiorno, e comunque, salvo che si tratti di lavoro stagionale, per il periodo non inferiore ai sei mesi;

g) conformemente a quanto stabilito dall'articolo 15 della direttiva, prevedere che il trattenimento possa essere disposto solo per preparare il rimpatrio ed effettuare le misure di allontanamento e solo se sussiste rischio di fuga o il cittadino del paese terzo ostacola la preparazione del rimpatrio o dell'allontanamento;

h) introdurre disposizioni atte a garantire che il trattenimento abbia la durata più breve possibile e sia mantenuto solo per il tempo necessario all'espletamento diligente delle modalità di rimpatrio, come previsto dall'articolo 15 della direttiva medesima;

i) prevedere che nelle motivazioni scritte in fatto e in diritto che ai sensi dell'articolo 15 della direttiva debbono accompagnare il trattenimento sia dato conto della legittimità del provvedimento nel suo complesso, anche alla luce delle condizioni di salute della persona da trattenere;

l) ove il trattenimento fosse disposto dalle autorità amministrative, introdurre disposizioni che assicurino un pronto riesame giudiziario della legittimità del trattenimento su cui decidere, entro 48 ore dall'inizio del trattenimento stesso conformemente a quanto previsto dal paragrafo 2 dell'articolo 15 della direttiva sopra citata;

m) prevedere su richiesta del cittadino di un paese terzo interessato o d'ufficio che il trattenimento sia in ogni caso sottoposto a riesame da parte dell'autorità giudiziaria ad intervalli regolari, e comunque non superiori a sessanta giorni;

n) conformemente all'articolo 16 della direttiva sulle condizioni del trattenimento, prevedere disposizioni atte a garantire la possibilità effettiva per i cittadini di paesi terzi trattenuti di entrare in contatto con i rappresentanti legali, i familiari e le autorità consolari competenti, assicurando altresì la necessaria assistenza legale a chi non disponga di risorse sufficienti;

o) prevedere che i pertinenti e competenti organismi ed organizzazioni, nazionali, internazionali e non governativi possano accedere regolarmente nei centri di permanenza temporanea, al fine di garantire trasparenza circa le condizioni del trattenimento cui sono sottoposti e la conformità di tali condizioni al rispetto dei diritti fondamentali, nonché al fine di verificare che i cittadini di paesi terzi trattenuti siano sistematicamente informati delle norme vigenti nel centro nonché dei loro diritti ed obblighi, conformemente a quanto stabilito dal paragrafo 5 dell'articolo 16.».

1.9

MARINARO, ADAMO, DEL VECCHIO, DI GIOVAN PAOLO, FONTANA, LUSI, MAURO MARIA MARINO, PIGNEDOLI, SIRCANI, SOLIANI, TOMASELLI

Al comma 1, allegato B, aggiungere la seguente direttiva:

«2009/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, che introduce norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti dei datori di lavoro che impiegano cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare».

Consequentemente, dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:

«Art. 22-bis.

1. Il Governo è delegato ad adottare, nei termini di cui all'articolo 1, comma 1, uno o più decreti legislativi recanti norme occorrenti per dare completa applicazione alla direttiva 2009/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, che introduce norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti dei datori di lavoro che impiegano cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare.

2. Conformemente ai principi e alle procedure di cui gli articoli 1 e 2, il Governo, nell'esercizio della delega di cui al comma 1, si attiene altresì ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere che le nuove sanzioni che verranno introdotte in applicazione di quanto previsto dalla direttiva siano efficaci, proporzionate e dissuasive, nonché volte ad assicurare l'emersione più ampia possibile del lavoro nero, il conseguente recupero fiscale e contributivo da parte dello Stato e la contestuale tutela del lavoratore illegale sfruttato;

b) prevedere l'introduzione di meccanismi idonei a garantire l'effettiva percezione da parte del lavoratore del pagamento di ogni retribuzione arretrata dovuta ai cittadini di paesi terzi assunti illegalmente, nonché di tutte le imposte e i contributi previdenziali che il datore di lavoro avrebbe pagato in caso di assunzione legale del cittadino di un paese terzo incluse le penalità di mora e le relative sanzioni amministrative;

c) prevedere nei decreti legislativi di recepimento l'introduzione di misure mirate ad affrontare il fenomeno dell'intermediazione abusiva di manodopera, al fine di introdurre strumenti dissuasivi atti a contrastare il fenomeno del caporalato;

d) al fine di favorire con tutti i mezzi concessi dalla legislazione vigente la comunicazione da parte del lavoratore clandestino alle autorità competenti della propria posizione di irregolare, introdurre meccanismi atti a facilitare la possibile denuncia dello sfruttamento lavorativo o delle condizioni d'illegalità del suo rapporto di lavoro, anche prevedendo a tal fine la possibilità che a seguito della avvenuta comunicazione alle autorità competenti della propria condizione di irregolare, venga concesso un permesso di soggiorno temporaneo per ricerca di lavoro, trascorso il quale si potrà procedere ad espulsione;

e) prevedere la non applicazione delle sanzioni a carico di quei datori di lavoro che scelgano di autodenunciarsi e siano disposti a regolarizzare la posizione dei lavoratori impiegati clandestinamente, nonché a corrispondere loro le retribuzioni e i contributi arretrati che sarebbero stati dovuti in caso di assunzione regolare;

f) verificare la possibile estensione delle norme contro il lavoro nero extra-comunitario anche al lavoro nero nazionale qualora tali norme risultassero più favorevoli alla parte contrattuale più debole».

1.10

DI GIOVAN PAOLO, ADAMO

Al comma 1, allegato B, aggiungere la seguente direttiva:

«Direttiva 2009/104/CE del Parlamento europeo e del consiglio del 16 settembre 2009 relativa ai requisiti minimi di sicurezza e di salute per l'uso delle attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori durante il lavoro (seconda direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE).

1.11/1

BUBBICO

All'emendamento 1.11, al comma 3, dopo la lettera a) inserire la seguente:

«a-bis) indicare gli obblighi relativi al servizio pubblico imposti nell'interesse economico generale alle imprese che operano nel settore del gas naturale, concernenti la sicurezza dell'approvvigionamento, la regolarità e la qualità delle forniture, l'informazione ai clienti sulle condizioni della fornitura secondo le direttive del Ministero dello sviluppo economico; in particolare, prevedere che sia garantita l'offerta di gas, a condizioni di mercato, ai clienti degli ambiti sociali o territoriali che più difficilmente possono trarre utilità dal mercato e che l'Autorità per l'energia elettrica e il gas definisca le condizioni standard di erogazione del servizio, indichi prezzi di riferimento non vincolanti per le forniture ai clienti civili e alle piccole imprese e vigili sul funzionamento del mercato;».

1.11/2

BUBBICO

All'emendamento 1.11, al comma 3, sostituire la lettera d) con la seguente:

«d) definire strumenti e accordi tra più Stati membri dell'Unione europea per migliorare la sicurezza e l'affidabilità infrastrutturale della rete di trasporto del gas al fine di assicurare una reciproca azione di solidarietà ed assistenza in caso di difficoltà o di danno all'infrastruttura di uno o più Paesi membri, nonché per l'utilizzo condiviso di stoccaggi di gas naturale in sottterraneo, ove le condizioni interoperabilità e infrastrutturali lo consentano, e per il coordinamento dei piani di emergenza nazionali;».

1.11/3

BUBBICO

All'emendamento 1.11, al comma 3, sostituire la lettera f) con la seguente:

«f) promuovere, mantenendo comunque inalterati gli attuali tetti *antitrust* stabiliti per il settore del gas naturale senza introdurne di nuovi, la realizzazione di un mercato concorrenziale dell'offerta di gas naturale, che tenga conto delle esigenze di diversificazione delle fonti e delle aree di approvvigionamento e della sostenibilità sotto il profilo ambientale;».

1.11/4

BUBBICO

All'emendamento 1.11, al comma 3, dopo la lettera g) inserire la seguente:

«g-bis) prevedere che i soggetti titolari della gestione delle reti operino in regime di separazione proprietaria rispetto alle imprese che erogano il servizio, sulla base del principio di separazione tra le reti e l'attività di servizio a monte e a valle del mercato, nonché nei servizi *post* contatore, al fine di garantire un'effettiva concorrenza e un accesso non discriminatorio alle reti;».

1.11/5

BUBBICO

All'emendamento 1.11, al comma 3, sostituire la lettera h) con la seguente:

«h) promuovere un'effettiva concorrenza attraverso l'adozione delle misure relative alla separazione societaria, organizzativa e decisionale tra le imprese operanti nelle attività del trasporto e della distribuzione di gas naturale e dello stoccaggio di gas naturale e le imprese operanti nelle attività di produzione, approvvigionamento e vendita e individuando forme di separazione proprietaria tra le attività di trasporto e stoccaggio di gas naturale e le attività di produzione, approvvigionamento e vendita di gas naturale;».

1.11/6

BUBBICO

All'emendamento 1.11, al comma 3, sostituire la lettera j) con la seguente:

«j) promuovere, al fine di soddisfare il fabbisogno nazionale, la realizzazione di nuove infrastrutture di approvvigionamento e di capacità di stoccaggio di gas naturale in sottterraneo necessarie al funzionamento del sistema nazionale del gas, all'integrazione dei sistemi europei del gas naturale e agli obiettivi di sicurezza degli approvvigionamenti, tenendo in debita considerazione le esigenze di diversificazione delle fonti e delle infrastrutture lineari di approvvigionamento e stabilendo gli obiettivi minimi indicativi per il contributo alla sicurezza che deve essere fornito dal sistema nazionale degli stoccaggi di gas naturale in sottterraneo;».

5.0.1

MARINARO

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Modifiche agli articoli 2 e 3 della legge 4 febbraio 2005, n. 11)

1. All'articolo 2 della legge 4 febbraio 2005, n. 11, al comma 1, dopo le parole: "le linee politiche del Governo", inserire le seguenti: "e coordinarle con i pareri espressi dal Parlamento nelle medesime materie,".

2. All'articolo 3 della legge 4 febbraio 2004, n. 11, dopo il comma 2 inserire i seguenti:

"2-*bis*. È istituita la "Commissione bicamerale per le Politiche dell'Unione europea", di seguito denominata "Commissione", composta da venti deputati e venti senatori, nominati rispettivamente dal Presidente della Camera dei deputati e dal Presidente del Senato della Repubblica nel rispetto della proporzione esistente tra i gruppi parlamentari, su designazione dei gruppi medesimi, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo. La Commissione elegge tra i propri componenti un presidente, due vicepresidenti e due segretari che insieme con il presidente formano l'ufficio di presidenza. La Commissione si riunisce per la sua prima seduta entro venti giorni dalla nomina dei suoi componenti, per l'elezione dell'ufficio di presidenza. Alle spese necessarie per il funzionamento della Commissione si provvede, in parti uguali, a carico dei bilanci interni di ciascuna delle due Camere.

2-*ter*. La Commissione:

- a) esamina preventivamente i progetti e gli atti di cui ai comma 1 e 2;
 - b) rende tempestivamente le sue osservazioni sugli atti rilevanti;
 - c) segnala alle commissioni parlamentari competenti per materia le priorità di esame;
 - d) provvede ad una prima verifica circa il rispetto da parte dei medesimi progetti e atti del principio di sussidiarietà ai fini dell'espressione del parere previsto nel Protocollo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea".
- »

5.0.1 (testo 2)

MARINARO

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

«Art. 5-*bis*.

(Modifiche agli articoli 2 e 3 della legge 4 febbraio 2005, n. 11)

1. All'articolo 2 della legge 4 febbraio 2005, n. 11, al comma 1, dopo le parole: "le linee politiche del Governo", inserire le seguenti: "e coordinarle con i pareri espressi dal Parlamento nelle medesime materie,".

2. All'articolo 3 della legge 4 febbraio 2004, n. 11, dopo il comma 2 inserire i seguenti:

"2-*bis*. È istituita la "Commissione bicamerale per le Politiche dell'Unione europea", di seguito denominata "Commissione", composta da venti deputati e venti senatori, nominati rispettivamente dal Presidente della Camera dei deputati e dal Presidente del Senato della Repubblica nel rispetto della proporzione esistente tra i gruppi parlamentari, su designazione dei gruppi medesimi, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo. La Commissione elegge tra i propri componenti un presidente, due vicepresidenti e due segretari che insieme con il presidente formano l'ufficio di presidenza. La Commissione si riunisce per la sua prima seduta entro venti giorni dalla nomina dei suoi componenti, per l'elezione dell'ufficio di presidenza. Alle spese necessarie per il funzionamento della Commissione si provvede, in parti uguali, a carico dei bilanci interni di ciascuna delle due Camere.

2-*ter*. La Commissione:

- a) esamina preventivamente i progetti e gli atti di cui ai comma 1 e 2;
- b) rende tempestivamente le sue osservazioni sugli atti rilevanti;
- c) segnala alle commissioni parlamentari competenti per materia le priorità di esame;
- d) provvede ad una prima verifica circa il rispetto da parte dei medesimi progetti e atti del principio di sussidiarietà ai fini dell'espressione del parere previsto nel Protocollo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea";
- e) esprime parere sui disegni di legge in esame presso le Camere in ordine al rispetto della normativa comunitaria. »

5.0.2

MARINARO, ADAMO, DEL VECCHIO, DI GIOVAN PAOLO, FONTANA, LUSI, MAURO MARIA MARINO, PIGNEDOLI, SIRCANI, SOLIANI, TOMASELLI

Dopo l'**articolo 5**, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Modifica all'articolo 3 della legge 4 febbraio 2005, n. 11)

1. All'articolo 3 della legge 4 febbraio 2005, n. 11, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sostituire le parole da: "alle Camere" fino a: "loro ricezione," con le seguenti: "direttamente ai Presidenti delle Camere";

b) dopo il comma 6, inserire il seguente:

"6-bis. Sui progetti di atti legislativi trasmessi alle Camere, i competenti organi parlamentari possono esprimere un parere motivato in merito alla loro conformità al principio di sussidiarietà. Tale parere è inviato, secondo la procedura prevista dal Protocollo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, ai Presidenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione entro un termine di otto settimane a decorrere dalla data di trasmissione dei progetti di atti legislativi comunitari". »

7.0.1/1

MARINARO

All'emendamento 7.0.1, al comma 1, capoverso «Art. 4-bis», apportare le seguenti modificazioni:

«a) al comma 2, lettera a), sopprimere le seguenti parole: "dei punti ritenuti conformi all'interesse nazionale e";

b) sopprimere il comma 3».

8.1

IL RELATORE

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «infrazione avviate ai sensi dell'articolo 228 del Trattato istitutivo della Comunità europea», con le seguenti: «infrazioni avviate ai sensi dell'articolo 260 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea».

8.0.1

DI GIOVAN PAOLO

Dopo l'**articolo 8**, aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis.

(Fondo per interventi temporanei a favore dei produttori agricoli interessati da procedimenti di imposizione di misure di salvaguardia)

7. Nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è istituito il Fondo per interventi temporanei a favore dei produttori agricoli interessati da misure di salvaguardia ordinarie ai sensi del Regolamento (CE) 3285/94 e 519/94 o temporanee, con una dotazione iniziale di 18 milioni di euro per l'anno 2010.

8. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali sono determinati i termini, le modalità e le condizioni degli interventi di cui al comma precedente.

9. All'onere derivante dal comma 1, pari a 18 milioni di euro per l'anno 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del fondo di cui all'articolo 7-*quinquies*, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, destinate alla finalità "Interventi vari in Agricoltura".»

8.0.2

DI GIOVAN PAOLO

Dopo l'**articolo 8**, aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis.

(Fondo per interventi temporanei a favore dei produttori agricoli interessati da procedimenti di imposizione di misure di salvaguardia)

1. Nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è istituito il Fondo per interventi temporanei a favore dei produttori agricoli interessati da misure di

salvaguardia ordinarie ai sensi del Regolamenti (CE) 3285/94 e 519/94 o temporanee, con una dotazione iniziale di 15 milioni di euro per l'anno 2010.

2. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali sono determinati i termini, le modalità e le condizioni degli interventi di cui al comma precedente.

3. All'onere derivante dal comma 1, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del fondo di cui all'articolo 7-*quinquies*, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, destinate alla finalità "Interventi vari in Agricoltura".»

8.0.3

DI GIOVAN PAOLO

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis.

(Fondo per interventi temporanei a favore dei produttori agricoli interessati da procedimenti di imposizione di misure di salvaguardia)

4. Nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è istituito il Fondo per interventi temporanei a favore dei produttori agricoli interessati da misure di salvaguardia ordinarie ai sensi del Regolamenti (CE) 3285/94 e 519/94 o temporanee, con una dotazione iniziale di 12 milioni di euro per l'anno 2010.

5. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali sono determinati i termini, le modalità e le condizioni degli interventi di cui al comma precedente.

6. All'onere derivante dal comma 1, pari a 12 milioni di euro per l'anno 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del fondo di cui all'articolo 7-*quinquies*, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, destinate alla finalità "Interventi vari in Agricoltura".»

11.2

MAZZUCONI, DELLA SETA, FERRANTE

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

11.0.1/1

DELLA SETA, FERRANTE, DE LUCA, MAZZUCONI, RANUCCI, MOLINARI

All'emendamento 11.0.1, al comma 1, dopo la lettera c) inserire la seguente:

«c-*bis*) la sostanza o l'oggetto deriva da un processo di produzione che non ne ha modificato le caratteristiche chimiche originali;».

Consequentemente, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Sulla base delle condizioni previste al comma 1, entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare stabilisce con proprio decreto i criteri da adottare affinché sostanze o oggetti specifici vengano considerati sottoprodotti e non rifiuti».

12.4

DELLA SETA, FERRANTE, MAZZUCONI

Al comma 2, lettera a), dopo le parole: «biossido di carbonio» aggiungere le seguenti: «, nonché le relative attività di trasporto,».

12.6

DELLA SETA, FERRANTE, MAZZUCONI

Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: «, nonché, laddove previsto, dalle amministrazioni locali competenti a seguito di valutazione di impatto ambientale» con le seguenti: «, a seguito di valutazione di impatto ambientale svolta secondo le procedure fissate dalle norme nazionali e

comunitarie e nel pieno rispetto delle competenze ordinarie delle Regioni e delle amministrazioni locali».

12.11

DELLA SETA, FERRANTE, MAZZUCONI

Al comma 2, lettera d), sostituire le parole: «ivi inclusa» con le seguenti: «ivi incluse la piena responsabilità del gestore per le attività di manutenzione, monitoraggio e controllo da svolgersi secondo un piano approvato dall'autorità competente, nonché».

12.12

DELLA SETA, FERRANTE, MAZZUCONI

Al comma 2, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

«e-bis) prevedere forme continue e trasparenti di informazione del pubblico sui dati ambientali relativi agli impianti di stoccaggio geologico di biossido di carbonio, ivi comprese le infrastrutture di trasporto, dalle fasi di esplorazione fino alle fasi di post chiusura».

13.1

FERRANTE, DELLA SETA, MAZZUCONI

Sopprimere l'articolo.

13.0.2/1

DELLA SETA, FERRANTE, MAZZUCONI, DE LUCA, RANUCCI, MOLINARI

All'emendamento 13.0.2, al comma 1, dopo la lettera c) inserire la seguente:

«c-bis) la sostanza o l'oggetto deriva da un processo di produzione che non ne ha modificato le caratteristiche chimiche originali;».

Conseguentemente, sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Sulla base delle condizioni previste al comma 1, entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare stabilisce con proprio decreto i criteri da soddisfare affinché sostanze o oggetti specifici siano considerati sottoprodotti e non rifiuti».

17.1

PIGNEDOLI, ANDRIA, ANTEZZA, BERTUZZI, DI GIOVAN PAOLO, MONGIELLO, PERTOLDI, TEDESCO, RANDAZZO

Sopprimere l'articolo.

17.4

MONGIELLO, PIGNEDOLI

Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

«Art. 17-bis.

(Delega al Governo per il riassetto della nonnativa in materia di pesca e acquacoltura)

1. Il Governo, per la corretta e completa attuazione dei criteri e degli obiettivi previsti dal regolamento (CE) n. 1198/2006 del 27 luglio 2006 del Consiglio e dei nuovi orientamenti in materia di aiuti di Stato nonché del regolamento (CE) n. 1005/2008 del 29 settembre 2008 del Consiglio, che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, è delegato ad adottare, entro il termine di diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, uno o più decreti legislativi per il riassetto, riordino, coordinamento e integrazione della normativa nazionale in materia di pesca e acquacoltura, mediante la compilazione di un unico testo normativo, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

- a) favorire il ricambio generazionale e la valorizzazione del ruolo multi funzionali e dell'impresa di pesca e acquacoltura anche attraverso la concentrazione dell'offerta in armonia con le disposizioni comunitarie in materia di concorrenza;
- b) eliminare duplicazioni e semplificare la normativa in materia di pesca e di acquacoltura;
- c) favorire lo sviluppo delle risorse marine e dell'acquacoltura, privilegiando le iniziative dell'imprenditoria locale, anche con il sostegno della multi funzionalità dell'azienda di pesca e di acquacoltura anche allo scopo di creare fonti alternative di reddito;
- d) armonizzare e razionalizzare la normativa in materia di controlli e di frodi nel settore ittico e dell'acquacoltura al fine di tutelare maggiormente i consumatori e di eliminare gli ostacoli al commercio;
- e) assicurare, in coerenza con le politiche generali del lavoro e della previdenza sociale con particolare riferimento al decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, un idoneo supporto allo sviluppo occupazionale nei settori della pesca e dell'acquacoltura per favorire l'emersione dell'economia irregolare e sommersa, anche individuando i presupposti per l'istituzione di distretti ittici di qualità ed assicurando la tutela delle risorse naturali e della biodiversità;
- f) individuare idonee misure tecniche di conservazione delle specie ittiche al fine di assicurare lo sviluppo sostenibile del settore della pesca e dell'acquacoltura e la gestione razionale delle risorse biologiche del mare;
- g) prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata;
- h) assicurare la coerenza della pesca non professionale con le disposizioni comunitarie in materia di pesca.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro per le politiche europee e con gli altri Ministri interessati, acquisito il parere del Consiglio di Stato e della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

3. Il Governo trasmette alle Camere gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1, accompagnati dall'analisi tecnico-normativa e dall'analisi dell'impatto della regolamentazione, per l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari. Ciascuna Commissione esprime il proprio parere entro trenta giorni dalla data di assegnazione degli schemi dei decreti legislativi. Decorso inutilmente tale termine, i decreti legislativi possono essere comunque emanati.

4. Entro due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi previsti dal comma 1 possono essere emanate disposizioni correttive ed integrative nel rispetto delle procedure di cui ai commi precedenti».

17.0.3 (già 17.4)

MONGIELLO, PIGNEDOLI

Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

«Art. 17-bis.

(Delega al Governo per il riassetto della nonnativa in materia di pesca e acquacoltura)

1. Il Governo, per la corretta e completa attuazione dei criteri e degli obiettivi previsti dal regolamento (CE) n. 1198/2006 del 27 luglio 2006 del Consiglio e dei nuovi orientamenti in materia di aiuti di Stato nonché del regolamento (CE) n. 1005/2008 del 29 settembre 2008 del Consiglio, che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, è delegato ad adottare, entro il termine di diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, uno o più decreti legislativi per il riassetto, riordino, coordinamento e integrazione della normativa nazionale in materia di pesca e acquacoltura, mediante la compilazione di un unico testo normativo, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

- a) favorire il ricambio generazionale e la valorizzazione del ruolo multi funzionali e dell'impresa di pesca e acquacoltura anche attraverso la concentrazione dell'offerta in armonia con le disposizioni comunitarie in materia di concorrenza;
- b) eliminare duplicazioni e semplificare la normativa in materia di pesca e di acquacoltura;

c) favorire lo sviluppo delle risorse marine e dell'acquacoltura, privilegiando le iniziative dell'imprenditoria locale, anche con il sostegno della multi funzionalità dell'azienda di pesca e di acquacoltura anche allo scopo di creare fonti alternative di reddito;

d) armonizzare e razionalizzare la normativa in materia di controlli e di frodi nel settore ittico e dell'acquacoltura al fine di tutelare maggiormente i consumatori e di eliminare gli ostacoli al commercio;

e) assicurare, in coerenza con le politiche generali del lavoro e della previdenza sociale con particolare riferimento al decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, un idoneo supporto allo sviluppo occupazionale nei settori della pesca e dell'acquacoltura per favorire l'emersione dell'economia irregolare e sommersa, anche individuando i presupposti per l'istituzione di distretti ittici di qualità ed assicurando la tutela delle risorse naturali e della biodiversità;

f) individuare idonee misure tecniche di conservazione delle specie ittiche al fine di assicurare lo sviluppo sostenibile del settore della pesca e dell'acquacoltura e la gestione razionale delle risorse biologiche del mare;

g) prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata;

h) assicurare la coerenza della pesca non professionale con le disposizioni comunitarie in materia di pesca.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro per le politiche europee e con gli altri Ministri interessati, acquisito il parere del Consiglio di Stato e della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

3. Il Governo trasmette alle Camere gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1, accompagnati dall'analisi tecnico-normativa e dall'analisi dell'impatto della regolamentazione, per l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari. Ciascuna Commissione esprime il proprio parere entro trenta giorni dalla data di assegnazione degli schemi dei decreti legislativi. Decorso inutilmente tale termine, i decreti legislativi possono essere comunque emanati.

4. Entro due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi previsti dal comma 1 possono essere emanate disposizioni correttive ed integrative nel rispetto delle procedure di cui ai commi precedenti».

22.0.4/1

BUBBICO

All'emendamento 22.0.4, al comma 1, lettera a), dopo le parole: «*servizio universale*» inserire le seguenti: «*rendendolo fruibile per tutti i cittadini e per tutti i territori.*».

22.0.5/1

FERRANTE, DELLA SETA, DE LUCA, MAZZUCONI, RANUCCI, MOLINARI

All'emendamento 22.0.5, al comma 1, sopprimere la lettera a).

22.0.6/1

DELLA SETA, FERRANTE, MAZZUCONI, DE LUCA, RANUCCI, MOLINARI

All'emendamento 22.0.6, al comma 1, dopo la lettera c) inserire la seguente:

«c-bis) la sostanza o l'oggetto deriva da un processo di produzione che non ne ha modificato le caratteristiche chimiche originali».

Consequentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente comma:

«1-bis. Sulla base delle condizioni previste al comma 1, entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare stabilisce con proprio decreto i criteri da soddisfare affinché sostanze o oggetti specifici siano considerati sottoprodotti e non rifiuti.».

22.0.9

ROILO, TREU, ADRAGNA, BLAZINA, BIONDELLI, GHEDINI, ICHINO, NEROZZI, PASSONI

Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:

«Art. 22-bis.

1. Il Governo è delegato ad adottare, nei termini di cui all'articolo 1, comma 1, uno o più decreti legislativi recanti norme occorrenti per dare completa applicazione alla direttiva 2008/104/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa al lavoro tramite agenzia interinale.

2. Conformemente ai principi e alle procedure di cui gli articoli 1 e 2, il Governo, nell'esercizio della delega di cui al comma 1, si attiene altresì ai seguenti principi e criteri difettivi:

a) prevedere l'utilizzo del termine "lavoro interinale", al fine di uniformare la terminologia della normativa italiana a quella europea, così come indicato nella direttiva di cui al comma 1;

b) definire le condizioni di liceità relativa al contratto di lavoro interinale anche tenendo conto di quanto stabilito dall'articolo 1, comma 46, della legge 24 dicembre 2007, n. 247;

c) definire il campo di applicazione della direttiva di cui al comma 1, con particolare riguardo all'utilizzo del lavoro interinale nella pubblica amministrazione uni formando la disciplina in oggetto;

d) procedere ad un attento riesame delle limitazioni e delle restrizioni in merito all'applicazione della prestazione in oggetto, tramite il confronto diretto con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul territorio nazionale;

e) ferme restando le condizioni previste dalla contrattazione collettiva, prevedere che alla disciplina del rapporto di lavoro tra impresa utilizzatrice e lavoratore si applichino le condizioni previste all'articolo 6, paragrafo 4, della direttiva di cui al comma 1;

f) prevedere quanto stabilito dall'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva di cui al comma 1, relativamente al computo dei lavoratori interinali per il calcolo della soglia sopra la quale si devono costituire gli organi rappresentativi dei lavoratori;

g) prevedere quanto stabilito all'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva di cui al comma 1, relativamente alla dichiarazione di nullità delle clausole che vietano o che abbiano effetto di impedire, la stipulazione di un contratto di lavoro o l'avvio di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato tra impresa utilizzatrice e lavoratore tramite agenzia interinale al termine della sua missione, a prescindere dalla tipologia di rapporto di lavoro che intercorre tra lavoratore e agenzia medesima».

22.0.15

BARBOLINI

Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:

«Art. 22-bis.

1. All'articolo 4-ter del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito dalla legge 3 agosto 2009 n. 102, il comma 6 è soppresso.

2. Conseguentemente, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione della presente legge, le aliquote di base dell'imposta di consumo dei tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 20 milioni di euro annui.»

23.1

CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, LATORRE, MARITATI

Al comma 1, sostituire le parole: «diciotto mesi» con le seguenti: «dodici mesi».

23.4

CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, LATORRE, MARITATI

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

23.6

CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, LATORRE, MARITATI

Al comma 3, dopo le parole: «articolo 2, comma 1, lettere a)», inserire le seguenti: «, c)».

25.0.4/1

BARBOLINI

All'emendamento 25.0.4, al comma 1, capoverso «7-bis», apportare le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, sostituire le parole: «per effettuare» con le seguenti: «per l'iscrizione nell'apposito albo dei soggetti privati abilitati ad effettuare»;

b) sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «I soggetti iscritti nel suddetto albo devono adeguare alla predetta misura minima il proprio capitale sociale. In ogni caso, fino all'adeguamento essi non possono ricevere nuovi affidamenti o partecipare a gare a tal fine indette».

25.0.4/2

BARBOLINI

All'emendamento 25.0.4, al comma 1, capoverso «7-bis», apportare le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, sopprimere le seguenti parole: «con popolazione sopra 200.000 abitanti»;

b) al terzo periodo, sostituire le parole: «per gli enti con popolazione sopra i 200.000 abitanti» con le seguenti: «alle società».

ORDINI DEL GIORNO

25.0.6/1

BARBOLINI

All'emendamento 25.0.6, al comma 1, aggiungere, in fine il seguente periodo: «Tali somme sono destinate alle regioni in via prioritaria per interventi di natura sociale, per servizi agli anziani, per la realizzazione di asili nido, nonché per interventi finalizzati alla cura e alla prevenzione della dipendenza da gioco».